

## **Direttiva del Consiglio del 28 giugno 2001 che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (2001/51/CE)**

Come la precedente, questa Direttiva<sup>1</sup> nasce da una iniziativa francese<sup>2</sup> del 2000 e reca un testo molto breve, anch'esso discusso nel gruppo Migrazione del Consiglio nella sua composizione "espulsione". Lo scopo è quello di armonizzare le sanzioni per i vettori che trasportano cittadini di paesi terzi sprovvisti di documenti idonei all'ingresso nell'Unione europea.

Il testo originario reca, in pratica, due sole disposizioni: l'obbligo per il vettore di riprendere in carico il cittadino di un Paese terzo trasportato che alla frontiera si è visto negato l'accesso in uno Stato membro a causa della mancanza di un idoneo titolo di viaggio e l'armonizzazione della relativa sanzione al vettore per l'omesso controllo, non meno di duemila euro per ogni passeggero trasportato in violazione delle norme.

Il testo definitivo trasporta le disposizioni della direttiva nel quadro dell'applicazione della Convenzione di Schengen<sup>3</sup> e della sua "comunitarizzazione"<sup>4</sup>.

Viene, quindi soppressa l'indicazione dell'obbligo per vettori di riprendere in carico i passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio in quanto già compresa nell'art. 26 della Convenzione di Schengen<sup>5</sup>.

L'armonizzazione delle sanzioni stabilite nell'art. 4 risulta, nella versione definitiva più variegata: non inferiore a tremila euro e non superiore a cinquemila euro per ogni persona trasportata, oppure non inferiore a cinquecentomila euro per ogni infrazione a prescindere dal numero di persone trasportate.

La direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano altre sanzioni quali il sequestro o la confisca del mezzo.

---

<sup>1</sup> In Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 187 del 10 luglio 2001. Recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 87, in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003.

<sup>2</sup> Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 269/ del 20 settembre 2000.

<sup>3</sup> Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 fra Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia e Germania con adesione dell'Italia del 19 giugno 1990, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1993, n. 232, Supplemento ordinario.

<sup>4</sup> Allegato A alla Decisione del Consiglio 1999/435/CE del 20 maggio 1999 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 176 del 10 luglio 1999.

<sup>5</sup> Articolo 26 della Convenzione di Schengen:

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:

- a) Se ad uno straniero viene rifiutato l'ingresso nel territorio di una Parte contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero nel paese terzo dal quale è stato trasportato, nel paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione.
- b) Il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nei territori delle Parti contraenti.

2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.

3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2 si applicano ai vettori di gruppi che effettuano collegamenti stradali internazionali con autopullmann, ad eccezione del traffico frontaliero.